

**RAFFAELE E MARIO MIELE c. ITALIA**

ricorso n. 5487/03

sezione II<sup>^</sup>, 22 luglio 2008

**FATTO**

I ricorrenti, signori Raffaele e Mario Miele, sono nati rispettivamente nel 1930 e nel 1958 e risiedono a Benevento.

Il 16 settembre 1992, i ricorrenti citavano in giudizio il comune di Benevento dinanzi al tribunale di Benevento al fine di ottenere un risarcimento per l'occupazione illegale degli immobili di loro proprietà. Nelle more del giudizio il procedimento veniva assegnato alla sezione stralcio. La sentenza era resa il 22 maggio 1999 e depositata in cancelleria l'8 giugno 1999. Successivamente il Comune di Benevento proponeva appello avverso detta sentenza. Il giudizio si chiudeva con una decisione depositata in cancelleria in data 28 giugno 2001.

Il 3 ottobre 2001, i ricorrenti presentavano ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 23 aprile 2002, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva per entrambi i ricorrenti la somma di 1 000 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 750 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 28 maggio 2004.

**DIRITTO**

I ricorrenti, con ricorso introdotto in data 16 marzo 1999, hanno lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa della durata eccessiva della procedura interna.

La Corte constata che la procedura è durata, per due gradi di giudizio otto anni e nove mesi e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento è stata versata solamente il 28 maggio 2004, ovvero venticinque mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, specialmente in ordine alla fase esecutiva non abbia fatto perdere ai ricorrenti la loro qualità di vittime costituisce una circostanza aggravante che dovrà essere presa in considerazione nell'esame delle domande relative all'articolo 41.

Infine, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**a. Danni**

I ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno morale subito, hanno chiesto la somma di 5.670 EUR ciascuno.

La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che avrebbe potuto accordare ai ricorrenti la somma di 7 000 EUR ciascuno. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 14% di questa somma conduce a un

risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso “Pinto”, del fatto che è pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altresì della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce ai ricorrenti un risarcimento di 2 150 EUR ciascuno e di 1 900 EUR ciascuno per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1.000 EUR liquidata dalla Corte d’appello, avvenuto solo venticinque mesi dopo il deposito della sentenza.

**b. Spese**

La Corte liquida, inoltre, ai ricorrenti la somma di 500 EUR ciascuno per le spese sostenute nella procedura di Strasburgo.